



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/IV

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

L'ETÀ MODERNA E CONTEMPORANEA
Giuristi e istituzioni tra Europa e America

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

«Eccellentissimo Signor Ministro...»

Un corso nella vita di Carlo Francesco Gabba

di Pasquale Beneduce

Si pubblica, in vista di un saggio più ampio, il *Programma di un insegnamento di diritto civile*, indirizzato da Carlo Francesco Gabba¹ al Ministro della Pubblica istruzione a Torino il 30 marzo 1860² e il breve carteggio, nello stesso anno, tra l'autore e il ministero.

Nell'arco stretto di alcuni mesi (gennaio/maggio) e sul fondale mosso dell'unificazione politica e culturale, gli eventi della vita quotidiana e le scelte private dello studioso rispecchiavano – attraverso le ripetute istanze alle autorità di governo e un confronto, aspro e tattico insieme, con l'amministrazione universitaria e il Consiglio superiore della Pubblica istruzione – il tempo provvisorio e inquieto dei grandi passaggi istituzionali e normativi in atto nel paese. Ogni gesto si riconduceva a una linea di condotta paradossalmente ardita e prudentissima, che evocava la cifra generale dell'emergenza e dell'eccezione alle origini del nuovo Stato nazionale e portava il segno della transizione, dell'invenzione linguistica e dell'immaginazione giuridica.

Per qualche esempio sintomatico, il riferimento da parte di Gabba al «cessato Governo di Lombardia» e all'Università di Pavia, che gli avevano rilasciato la «patente» di libero insegnante³, si precisava, in un'altra richiesta

¹ Sull'autore mi permetto di rinviare a P. Beneduce, *Gabba, Carlo Francesco*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 50, Roma 1998, pp. 819-822 e alla bibliografia ivi citata.

² C.F. Gabba, *Programma di un insegnamento di un corso di diritto civile teorico e pratico che il Dottore Carlo Francesco Gabba si proporrebbe di tenere presso la R. Università di Torino nella qualità di libero insegnante*, Milano 30 marzo 1860, in Archivio Centrale dello Stato (=ACS), Ministero Istruzione Pubblica (=MIP), *Personale (1860-1880)* (=Pers.), busta 910, fasc. C.F. Gabba, comprensivo dell'istanza al regio ministero della Pubblica istruzione (cfr. *infra* in *Appendice* doc. 3) e del testo del programma (*App.* doc. 3.1).

³ Così nell'*Istanza al Regio Ministero della Pubblica Istruzione*, Torino 10 gennaio 1860, in ACS, MIP, Pers. cit. (cfr. doc. 1). Alla data dell'istanza Gabba aveva pubblicato la dissertazione *Dei fondamenti e dei caratteri della pena* (Milano-Verona 1858), la prima versione italiana annotata dell'opera di K.J.A. Mittermaier, *Guida all'arte della difesa criminale nel processo penale tedesco e nel processo pubblico e orale con riguardo alle difese davanti ai giurati* (Milano-Verona 1858), la *Philosophie du droit de succession ou Essai sur la véritable origine de ce droit*, Bruxelles 1861 (memoria premiata nel 1858 dall'Accademia reale di Bruxelles), infine il

indirizzata al ministero, con l'aggiunta «sotto la dominazione austriaca»⁴. Ancora, osservava a un certo punto Gabba, le lezioni avrebbero dovuto tenersi al più presto, preferibilmente negli ultimi mesi utili dell'anno accademico, maggio e giugno, «ove a questo Ministero piacesse di indugiare il minimo che sia possibile». D'altra parte, avvertiva in una nuova istanza, il loro inizio sarebbe coinciso con le «importanti modificazioni» che «il Codice Albertino *sta per subire* in seno alla Commissione legislativa»⁵.

Il paradosso che Gabba segnala più volte, motivando così il proprio rifiuto a tenere in uno stesso anno scolastico sia la parte teorica sia quella pratica e «legislativa» del corso, consisteva nel fatto che, letteralmente sotto gli occhi dello scienziato e dell'insegnante, l'«elemento positivo e invariabile delle leggi» andava mutando rapidamente i suoi lineamenti in quelli di un altro oggetto. Appena qualche anno prima il giurista, allievo di Basevi, aveva pubblicato le sue note alla settima edizione dell'opera del maestro *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco* (Milano 1859) e di lì a poco si sarebbe occupato del *Primo libro delle persone* secondo il progetto di revisione del Codice Albertino presentato in parlamento. Nell'accelerazione propria dello stato di necessità e in una esplicita chiave di «legislazione comparata a servizio della nuova codificazione civile», l'autore avrebbe prospettato una distribuzione delle materie in quattro libri (persone, cose e diritti reali, obbligazioni, successioni), discostandosi dai modelli teorici del Codice Napoleone e di quello Albertino, alla vigilia del definitivo approdo normativo del 1865.

Il percorso dell'approvazione del *Programma* sarebbe stato accidentato e faticosissimo, marcato da una singolare attitudine all'improvvisazione praticata da entrambe le parti in gioco. Nel luglio del 1859, l'avvocato Gabba aveva inviato senza successo un'istanza di ammissione al concorso per la cattedra di diritto romano nell'Università di Torino, allegando fra l'altro la «patente» di privato insegnante nelle «scienze legali di diritto positivo». All'indomani di una successiva richiesta del 10 gennaio 1860, espressa in termini generici per un «libero insegnamento legale nelle materie di diritto positivo, sia romano che moderno» nello stesso ateneo, il Ministro esigeva, per poter inoltrare la pratica al Consiglio Superiore, l'indicazione esatta del «ramo o rami di scienza politico-legale» nei quali Gabba intendeva svolgere il «libero insegnamento»⁶.

Nella logica imperscrutabile delle carte burocratiche, i richiami alla medesima normativa della legge Casati del 1859 si riconducono a traiettorie di disposizioni differenti, che l'uno e l'altro dei «contendenti», gli apparati ministeriali da un lato e lo studioso dell'altro, sembrano reciprocamente trascurare, se

Commento alle leggi sul matrimonio dei cattolici (Milano 1859), le norme entrate in vigore nel gennaio 1857 nell'Impero austriaco. Quest'ultima opera figurava come appendice alla settima edizione del libro di G. Basevi, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*.

⁴ *Istanza al Regio Ministero ...*, Milano 30 marzo 1860, in ACS, MIP, *Pers. cit.* (App. doc. 3).

⁵ *Istanza al Regio Ministero ...*, Milano 21 maggio 1860, in ACS, MIP, *Pers. cit.* (App. doc. 5). Il corsivo è mio.

⁶ *Regio Ministero della Pubblica Istruzione a C.F. Gabba*, 1 febbraio 1860, in ACS, MIP, *Pers. cit.* (App. doc. 2).

non ignorare. All'articolo 187, citato da Gabba, secondo il quale su autorizzazione del Ministro sarebbero stati «abilitati al privato insegnamento per le materie giuridiche coloro che per esse erano già abilitati o in parte o in totalità dalle Università di Pavia o di Padova», il Ministero opporrà ripetutamente nel corso del procedimento la necessità di una titolazione specifica della materia e, «a norma dell'art. 94», la consegna del programma di ciò che sarebbe stato oggetto delle lezioni⁷.

Invitato in aprile dal Consiglio Superiore (che prende atto dell'autorizzazione, ma confessa candidamente di ignorare «i titoli del dottor Gabba al detto libero insegnamento e se e come ci sia stato autorizzato»⁸) a completare l'esposizione teorica con la parte pratica, al momento mancante, sulle «disposizioni positive della legislazione dello Stato»⁹, l'intellettuale lodigiano replicava con due argomenti. Non solo l'insegnamento di quest'ultima parte sarebbe stato «*sconcertato* (...) anche in punti essenziali» dai cambiamenti in corso d'opera nello scenario in transizione degli apparati istituzionali e giuridici, ma in questo movimentato contesto culturale, si imponeva una nuova denominazione della disciplina di cui Gabba si faceva personalmente carico: non più l'«insegnamento teorico e pratico di diritto civile» ma un *Corso di teoria del diritto civile*¹⁰.

Il giurista suggeriva infine al Consiglio, forzando nuovamente le stesse formalità della procedura, di voler considerare la propria istanza come una «nuova domanda» per un corso che in effetti il Consiglio stesso aveva già approvato, pur se limitatamente alla sola porzione teorica della materia.

A questa abilità di interlocuzione, temeraria e febbrile, con le autorità di governo, sul doppio filo dell'urgenza privata e di una arrischiata interpretazio-

⁷ *Ibidem*. Sulla legge Casati e la questione universitaria, mi limito a ricordare nella ricchissima bibliografia esistente: F. Colao, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia universitaria nell'Università liberale. Norme e progetti per l'istruzione superiore in Italia (1848-1923)*, Milano 1955; S. Polenghi, *La politica universitaria italiana nell'età della Destra storica 1848-1876*, Brescia 1993, pp. 57-68; I. Porciani, *Lo Stato unitario di fronte alla questione dell'università*, in *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Napoli 1994, pp. 135-184; F. Colao, *La libertà d'insegnamento e l'autonomia universitaria nell'Università liberale. Brevi considerazioni*, in *L'Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni. Strutture. Organizzazione, funzionamento*. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Milazzo, 28 settembre-2 ottobre 1993), a cura di A. Romano, Soveria Mannelli 1995, pp. 355-383; M. Moretti, I. Porciani, *Il reclutamento accademico in Italia, uno sguardo retrospettivo*, in «Annali di storia delle università italiane», 1 (1997), pp. 11-39; *L'istruzione universitaria, 1859-1915*, a cura di G. Fioravanti, M. Moretti, I. Porciani, Roma 2000; *L'Università italiana. Bibliografia 1848-1914*, a cura di I. Porciani, M. Moretti, Firenze 2002; I. Porciani, M. Moretti, *La creazione del sistema universitario nella nuova Italia*, in *Storia delle Università in Italia*, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina 2007, I, pp. 323-379; M. Moretti, I. Porciani, *Da un frammento a un testo. Estate 1859, la discussione preparatoria sulla Legge Casati*, in *Le Università e l'Unità italiana (1848-1870)*, a cura di A. Ferraresi, E. Signori, Bologna 2012, pp. 15 sgg.

⁸ *Il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione*, adunanza del 4 aprile 1860, per estratto conforme, Torino 18 maggio 1860 (App. doc. 4.)

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ C.F. Gabba *al Regio Ministero*, 21 maggio 1860 (App. doc.5). Il corsivo è mio.

ne di leggi, note ministeriali e decisioni del Consiglio Superiore, corrispondeva poi da parte dello stesso autore, quanto alle scelte di teoria e di scrittura, un'accentuata capacità di sperimentazione e l'uso del paradigma dell'enciclopedismo e dell'eclettismo¹¹. Questo peculiare stile di lavoro della cultura giuridica, con il suo lessico ambiguo di compromesso e comunicazione, dischiuso fra lemmi e concetti di tradizioni differenti, il "giusto metodo" fra i monumenti del *Code Civil* e della *Deutsche Wissenschaft*, avrebbe dal canto suo, come è noto, dilagato ben oltre gli steccati del nuovo canone disciplinare della scienza italiana¹². Su tale sfondo la tradizione dell'improvvisazione e la logica aperta e "discutibile" della lezione sembrano autorizzare l'autore a interrogare nuovamente le regole e le partizioni e a riaprire le verità di dogmi e istituti.

L'uso ripetuto degli "argomenti" storici e filosofici, le cospicue citazioni romanistiche, la puntuale messa al lavoro degli statuti delle scienze sociali lascia intravedere nel *Programma* le linee di forza di una retorica necessaria al racconto del corpo variegato del diritto civile nel teatro della lezione davanti alla platea degli studenti.

Il "concetto" (e le partizioni) del codice civile – più esattamente, come scriveva Gabba, l'astrazione di «un codice», considerato che, negli stessi mesi delle istanze, si veniva configurando un nuovo testo all'altezza dell'unificazione giuridica della nazione – risale così alla tela complessiva ed "estesa" del diritto civile, al compito dell'insegnante di «svolgere le teorie fondamentali della legislazione civile», nonché di «esporre, comparare e discutere» le disposizioni di diritto positivo delle differenti «legislazioni vigenti nel Regno».

Se l'oggetto del diritto civile corrispondeva soprattutto a «relazioni tali fra gli uomini, da cui emanino diritti in senso rigoroso, tali cioè che si abbiano per iscopo la soddisfazione di interessi temporali, e debbano e possano essere fatti valere all'uopo giudiziariamente», insomma a rapporti fra individui, il disegno di Gabba si preoccupava non tanto di segnare i confini esterni

¹¹ Sul tema cfr. L. Lacchè, *Il canone eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 153-228; P. Beneduce, *L'ordine dell'esposizione. Introduzioni alla giurisprudenza e regole dell'enciclopedismo in Italia nel secondo Ottocento*, in *Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia Giuridica Italiana*, a cura di A. Mazzacane, P. Schiera, Bologna 1990 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 29), pp. 119-161; P. Beneduce, *Francesco Filomusi Guelfi*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, Ottava appendice, *Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Roma 2012, pp. 393-396.

¹² Sulla funzione del metodo giuridico nella costruzione dello specialismo alla fine del secolo XIX cfr. G. Cianferotti, *Il pensiero di V.E. Orlando e la giuspubblicistica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano 1980; P. Beneduce, *Questione del «metodo» e critica dello «Stato indifferente» nella cultura giuridica italiana di fine Ottocento*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 13 (1983), 1, pp. 57 sgg.; P. Beneduce, *La volontà civilistica. Giuristi e scienze sociali in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli 1990; P. Beneduce, *Metafore e nomi dell'accordo nell'immaginazione moderna*, in *La nozione di contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, a cura di S. Cherti, Padova 2010, pp. 57-89.

e a priori del discorso civilistico, quanto di mostrarne i territori remoti e la capacità di estensione, a partire dalla sua costituzione originaria: gli elementi giuridici delle persone, delle cose e dei diritti. Il centro del sistema circolatorio del diritto civile consisteva, secondo Gabba, nella produzione incessante di relazioni giuridiche immediate fra le persone e fra le persone e le cose, di quelle *mediate* fra le persone (le obbligazioni) infine nella successione nei diritti, sia fra vivi che a causa di morte¹³.

Dallo stesso angolo visuale, l'autore guardava alle mutue relazioni e coincidenze fra il diritto civile, la filosofia del diritto civile e la giurisprudenza, alle distinzioni, nell'ambito della stessa disciplina, fra diritto civile «generale, particolare, singolare, nazionale, ed internazionale». In modo non dissimile, Gabba manteneva sempre un'ampia distanza di sicurezza nel prospettare i nessi fra il diritto e la legge, la scienza della legislazione e quella della codificazione, il diritto civile «di origine puramente naturale» e quello «prodotto dalla legge», risolvendo tali differenze esclusivamente sul campo di una esplicita «diversità dei punti di vista»¹⁴.

Uno stesso scarto teorico e linguistico si può rinvenire nella rappresentazione delle fonti remote, incluse a pieno titolo nella trama originaria del diritto civile, cioè i «bisogni» e i «rapporti naturali degli uomini fra di loro (...) viventi in società», e delle fonti prossime. Fra queste: le regole e gli istituti giuridici, da intercettare «col mezzo del ragionamento» e tramite alcuni principi come quello della continuità, della necessità naturale, dell'eguaglianza dei diritti e dell'equità; la legge; il diritto dei giuristi; la coscienza popolare, «vale a dire la consuetudine».

Lo sguardo originalissimo di Gabba, obbligato a interpretare il discorso civilistico dal punto di vista della lezione, si concreta in una raffigurazione che, con la complicità involontaria dell'orizzonte incompiuto dell'unificazione, oscilla, si riprendono i termini di Tarello, tra il documento linguistico della disposizione normativa, con la sua pluralità di significati possibili di principi e teorie in attesa, e la norma. Quest'ultima, ancora secondo Tarello, non precede ma è piuttosto l'effetto di un lavoro interpretativo consistente nel significato e nel precetto attribuito alla norma stessa. In tale prospettiva la lezione non può ridursi a mera macchina ricognitiva, che accerta descrive e consegna una scienza esistente e fissa. È piuttosto una scelta linguistica e retorica, un atto creativo di attribuzione incessante di nuovi significati che si esercita volta per volta sugli enunciati imprimendo loro direzione e senso

¹³ Gabba, *Programma* cit. (App. doc. 3.1).

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Su questi aspetti del pensiero di Giovanni Tarello, si rinvia almeno ai seguenti suoi studi: *Discorso assertivo e discorso precettivo nel linguaggio dei giuristi*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», 44 (1967), pp. 419-435; *Studi sulla teoria generale dei precetti. I. Introduzione al linguaggio precettivo*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza», 7 (1968), pp. 1-113; *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna 1974; *Storia della*

dentro l'esperienza viva dell'insegnamento¹⁵. In questo modo gli elementi invariabili del diritto positivo possono restare nel corpo del *Programma* provvisoriamente non detti e addirittura fuori scena, in attesa di essere richiamati.

Sono queste strategiche quadrettature tematiche, fissate dall'interno, a orientare anche lo sguardo dall'esterno sulla lunga sequela delle cosiddette attinenze necessarie fra la filosofia del diritto civile, la logica, la morale, l'etnografia, la storia, la politica, l'economia politica, la statistica, ciascuna a suo modo evocata a servizio di una scienza viva della legislazione, di sapore muratoriano.

Non diversamente, una volta fissate le gerarchie di lessico e di senso del campo disciplinare, Gabba poteva aggiungere che il carattere polimorfo del diritto civile esige una visione comparativa fra i vari metodi di codificazione in Europa: «francese, sardo, austriaco, toscano, parmense, modenese». Inoltre, l'autore sosteneva l'applicazione di prospettive plurali nello studio del diritto positivo e non: il metodo filosofico a priori, sperimentale, comparativo, storico. In particolare egli raccomandava un impiego argomentativo largo e non dogmatico di questi dispositivi, accusando di «imperfezioni» ed equivoci l'uso esclusivo che se ne sarebbe inteso fare di uno solo di essi¹⁶.

Dall'insieme degli enunciati emergeva da parte dell'autore una pratica sistematica della combinazione. Con questa metafora ardita, che richiama il campo linguistico e le procedure proprie di una scienza naturale, lo studioso segnalava l'opportunità di impiegare punti di vista plurali e distinti, le dimostrazioni di assiomi e insieme le affermazioni probabili sperimentate nel corso di una discussione, all'altezza del corpo multiforme del diritto civile. Nel suo laboratorio, lo scienziato del diritto avrebbe dovuto riconoscere alle origini del campo disciplinare una trama viva di rapporti fra le persone e le cose, «combinare» utilmente metodi e fonti, trattarli alla stregua di «elementi» che, in questo modo, avrebbero potuto «reagire» fra loro, sperimentando inedite «mutue relazioni», fino a formare un corpo in movimento e con proprietà nuove rispetto a quelle proprie degli elementi di partenza.

La vicenda ha un secondo finale, paradossale e nuovamente fuori scena. Gabba non terrà mai quel corso né riuscirà, negli anni successivi, a insegnare diritto civile nell'ateneo torinese.

cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna 1976; *Gerarchie normative e interpretazione dei documenti normativi*, in «Politica del diritto», 5 (1977), pp. 499-526; *L'interpretazione della legge*, Milano 1980.

¹⁶ Gabba, *Programma* cit. (App. doc. 3.1).

Appendice

Documento 1

Archivio Centrale dello Stato, Ministero Istruzione Pubblica, *Personale (1860-1880)*, busta 910, fasc. *C.F. Gabba*.

Sulla pagina dell'istanza si legge la seguente annotazione: «Dichiaro aver ritirato per incarico dell'avv. Carlo Francesco Gabba il di lui diploma di Laurea già inserito nella presente istanza. Li 14 Marzo 1860. Cav. Luigi [segue *cognome illeggibile*], Ispettore di Questura di Torino».

Nell'intestazione: «Div. I Sez. I»; «GABBA avv. Carlo Francesco. P(er) un corso libero». In alto a destra, «325-12 Gennaio 1860».

Eccellentissimo Signor Ministro,

Il sottoscritto ha intenzione di trar profitto dalla recente istituzione del libero insegnamento universitario, onde meglio avviarsi mediante la medesima all'insegnamento pubblico ordinario. Egli aspirerebbe precisamente al libero insegnamento legale, nelle materie di diritto positivo sia romano, che moderno, presso la Reale Università degli Studi di Torino. Si rivolge pertanto alla Eccellenza Vostra onde la relativa autorizzazione si degni impartirgli, avuto riguardo ai titoli che qui vengono soggiunti.

Il sottoscritto avendo già ottenuto dal cessato Governo di Lombardia la patente di privato insegnante nelle scienze legali di diritto positivo, invoca dall'eccellenza Vostra l'applicazione a suo favore dell'art. 187 della Legge sulla pubblica Istruzione del 13 Nov. 1859, il quale permette che ai cittadini muniti di patenti siffatte venga accordata a guisa di conferma, la facoltà del libero insegnamento legale universitario. La patente in discorso venne già allegata dal sottoscritto ad una sua istanza di ammissione al concorso ad una cattedra di diritto romano presso la R. Università di Torino, istanza inoltrata al Rettorato di questa Università nel mese di Luglio dello scorso anno presso cui al presente si trova, e donde l'E.V. potrà avere la bontà di richiamarla per prenderne cognizione.

Alcuni lavori scientifici pubblicati dal sottoscritto, possono forse provare almeno la buona volontà, e la serietà di propositi del medesimo relativamente agli studi dei quali invoca il libero insegnamento. Il sottoscritto prega l'E.V. di voler prendere cognizione di tali lavori, e come anche questi furono allegati all'istanza testè accennata, così egli prega eziandio che di essi pure venga fatto richiamo a quel luogo donde si trovano. Confidente il sottoscritto nella bontà e saggezza dell'E.V. qualunque saranno le decisioni che Ella vorrà prendere a suo riguardo, coglie la occasione di farle i suoi più ossequiosi rispetti.

Torino, li 10 gennaio 1860.

Documento 2

Archivio Centrale dello Stato, Ministero Istruzione Pubblica, *Personale (1860-1880)*, busta 910, fasc. *C.F. Gabba*.

Sulla pagina dell'istanza si legge la seguente annotazione: «Una risposta conforme alla precedente venne fatta all'Avvocato Gabba in data 27 marzo 1860 a Milano».

Nell'intestazione: «Regio Ministero della Pubblica Istruzione Div. 1°, Sez. 1°»; «P. 804/1° febbraio 1860». In basso: «P. 2259».

Perché possa venire presa in considerazione la domanda del Sig. Avv. Carlo Francesco Gabba è necessario che dal medesimo venga indicato il ramo, o rami di Scienza politico-legale di cui desidera la facoltà di libero insegnamento. A norma dell'articolo 94 della legge è pur d'uopo che dal medesimo si presenti il programma di quanto si propone di insegnare, onde sia presentato al Consiglio Superiore.

Documento 3

Archivio Centrale dello Stato, Ministero Istruzione Pubblica, *Personale (1860-1880)*, busta 910, fasc. *C.F. Gabba*.

Nell'intestazione: «Carlo Francesco Gabba Dottore in leggi»; «Regio Ministero della Pubblica Istruzione P. 33 Div. 1°, Sez. 1°».

Regio Ministero della Pubblica Istruzione.

Il sottoscritto presentava già fino dal 10 Gennaio del corrente anno a questo Ministero un'istanza, diretta ad ottenere l'abilitazione al libero insegnamento del diritto civile teorico e pratico presso la R. Università di Torino. Egli chiedeva che gli fosse applicato l'articolo 187 della Legge sulla pubblica istruzione del 13 Novembre 1859, trovandosi in possesso di una patente per l'insegnamento del diritto in via privata conferitagli dalla Università di Pavia, sotto la dominazione austriaca, e che gli fosse quindi confermata questa autorizzazione senz'uopo di ulteriori esami corredeva questa domanda col porre sott'occhio a questo Ministero gli stessi titoli che egli aveva già avuto occasione di inviare al Rettorato della R. Università di Torino, in occasione di un concorso (ancor pendente) ad una cattedra di diritto romano presso la medesima, titoli che in un colla suddetta patente si trovano ancor deposti presso quella Autorità, dalla quale pregava il Ministero a volerli richiamare, come da ufficio a lui sottoposti. Alla istanza suddetta veniva riscontrato con ministeriale rescritto in data 27 corrente, con cui si eccita l'istante a presentare il programma dell'insegnamento che si proporrebbe di fare, a termini dell'articolo 94 della legge sulla pubblica istruzione.

Il sottoscritto ha l'onore di inviare a questo Ministero il chiestogli programma. Nel mentre ciò fa, egli rinnova la preghiera che ebbe già occasione di fare, perché siano richiamati dall'Autorità su ricordata i titoli da lui esibiti in appoggio della sua domanda, convinto che i medesimi non potranno non avere qualche efficacia nella determinazione sia del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, sia di questo stesso Ministero. Non meno caldamente il sottoscritto si raccomanda a questo Ministero, affinché la sua decisione intorno alla sottopostagli domanda subisca il minore ritardo possibile, onde egli possa al caso dare principio al suo insegnamento, esaurendone almeno qualche parte, nei mesi di Maggio e di Giugno del presente anno scolastico, dal che avrebbe vivissimo desiderio.

Devotissimo e Rispettossissimo Dottore Carlo Francesco Gabba, Laureato dalla Regia Accademia delle Scienze di Bruxelles, Socio corrispondente della stessa Accademia, Socio effettivo dell'Ateneo di Milano, già maestro privato di giurisprudenza in Milano.

Lì, 30 Marzo 1860

Milano, Contrada dei Fiori oscuri, n.11

Documento 3.1

Programma di un insegnamento del diritto civile, teorico e pratico.

L'insegnamento del diritto civile che io avrei in animo di tenere, come libero professore nella R. Università di Torino avrebbe per iscopo: di svolgere le teorie fondamentali della legislazione civile sia nel suo complesso, che nelle principali suddivisioni e sottodivisioni, e di esporre, comparare e discutere le disposizioni positive delle varie legislazioni vigenti nel Regno, in ciascuno dei principali loro subbietti.

Nel primo di questi riguardi io chiamerei il mio insegnamento: teorico, nel secondo: pratico. All'insegnamento pratico farei conto di addivenire soltanto dopo avere esaudito il teorico, e quest'ultimo formerebbe da solo il tema del mio primo corso nei mesi che ancor sopravvanzano del presente anno scolastico, ove a questo Ministero piacesse di indugiare il minimo che sia possibile nel soddisfare alla mia domanda.

Non credo possibile, e meno ancor parmi dell'indole del programma chiestomi dal Real Ministero, l'accennare a tutte le dottrine ed osservazioni speciali di cui sarà per constare la parte pratica del mio insegnamento giusta il carattere che testè le assegnai; perché da una parte il numero e la varietà loro si vanno continuamente dilatando durante lo studio, dall'altra non sono le medesime in balia delle tendenze ideali dell'insegnante, ma vengono determinate invece dall'elemento positivo ed invariabile delle leggi. Ritengo pertanto mio debito, nell'abbozzare il chiestomi programma l'accennare soltanto le dottrine che formeranno la materia dell'insegnamento teorico.

Schema generale dell'insegnamento teorico

Nello svolgere la teoria del diritto civile, i temi più generali del mio insegnamento saranno i seguenti: A. Concetto ed estensione del diritto civile. B. Concetto di un codice civile e ripartizione da darsi al medesimo. C. Fonti, donde si deducono i principii del diritto civile. D. Principii fondamentali di tutti i principali temi del diritto civile e di un codice civile.

Schema speciale

Ad A. Concetto, ed estensione del diritto civile.

1. Concetto del diritto civile

a) Il diritto civile non può riferirsi che a relazioni tali fra gli uomini, da cui emanino diritti in senso rigoroso, tali cioè che ed abbiano per scopo la soddisfazione di interessi temporali, e debbano e possano essere fatti valere all'uopo giudiziariamente. b) non tutti però i diritti rigorosi formano oggetto del diritto civile, ma quelli soltanto fra essi che si riferiscano a rapporti privati fra due individui, o, più in generale, fra due parti considerate come individui. c) *Differenze fra la filosofia del diritto civile, e la scienza dell'interpretazione delle leggi*; principi fondamentali di quest'ultima. Esempi ed applicazioni. d) Conseguenze delle precedenti dottrine. Distinzioni: fra il diritto civile ed il pubblico; - fra il diritto civile ed il penale, - fra il diritto civile e l'amministrativo, - fra il diritto civile e l'ecclesiastico privato.

2. Estensione del diritto civile.

a) Varia estensione del diritto civile: 1) secondo i differenti studi di cui è fatto oggetto. Filosofia del diritto civile; giurisprudenza civile. Nozione dell'uno e dell'altra, loro mutue relazioni e campo di ciascheduna. 2) varia estensione del diritto civile secondo le persone cui si applica. Distinzione del diritto civile generale, particolare, singolare, nazionale, ed internazionale. Nozione di ciascuno di questi diritti:

b) Rapporti che esistono fra le scienze distinte sotto il numero 1. della precedente lettera A e i singoli complessi di disposizioni giuridiche, distinti sotto in numero 2. della stessa lettera.

c) Coincidenze di uno studio teorico del diritto civile con la filosofia del diritto civile, ed enumerazione delle principali sue parti: - trattato degli elementi giuridici: persone, cose, diritti; - trattato delle relazioni giuridiche immediate fra le persone; - trattato delle relazioni giuridiche fra le persone e le cose; - trattato delle relazioni giuridiche mediate fra le persone, o delle obbligazioni; - trattato della successione nei diritti, sia tra vivi che per causa di morte.

Ad B. Concetto di un codice civile, e ripartizione del medesimo.

a) Relazione tra il diritto e la legge. Azione della legge. Ampliamenti che la legge apporta al diritto, al di là dei rapporti giuridici puramente naturali. b) Relazione tra l'idea della legge e quella di Codice. Storia della Codificazione. Questione intorno alla opportunità della codificazione in generale. c) Scienze a cui dà origine la formazione delle leggi. Scienza della legislazione; Scienza della codificazione esposizione delle principali regole teoriche e pratiche necessarie onde comporre una buona legislazione. - Analisi dei limiti che si deve imporre il legislatore nel formulare i principii giuridici, onde lasciare un conveniente campo all'uso dei principii scientifici nella giurisprudenza. d) In quanto la scienza della legislazione si distingue dalla filosofia del diritto civile, ed in quanto le porga soccorso. e) Efficacia della distinzione del diritto civile di origine puramente naturale, e del diritto civile prodotto dalla legge sulla diversità dei punti di vista da cui si vuol considerare e studiare l'uno e l'altro.

Appendice 1^a. Dei metodi di codificazione in generale, del metodo francese, sardo, austriaco, toscano, parmense, modenese. Loro difetti. Differenze essenziali fra il sistema dei diritti nella scienza ed il sistema di un codice civile. Proposta di una sistemazione del codice civile.

Appendice 2^a. La questione della codificazione nel Regno di Sardegna.

Ad C. Delle fonti del diritto civile, e dei metodi e sussidii onde studiarle.

I. *Fonti del diritto civile*

a) Distinzione tra le fonti del diritto, e le fonti delle leggi.

b) Fonti del diritto remote e fonti prossime. *Fonti remote*: 1. i rapporti naturali degli uomini fra di loro, considerati come i viventi in società; esempi. 2. i bisogni degli uomini viventi in società circa la tutela dei loro diritti, e della loro condizione sociale; esempi. *Fonti prossime*: 1. gli istituti giuridici, e le regole e conseguenze loro dedotte dalla loro essenza con mezzo del ragionamento, e con la scorta di alcuni principii; enumerazione di questi principii. Principio di *continuità*; principii della *necessità naturale*; *principio dell'eguaglianza dei diritti*; *principii dell'equivalenza*; *principio di equità*. Esempi ed applicazioni, desunte specialmente dalla teoria della specificazione, ed accessione industriale, e dalla teorica del danno e del risarcimento; 2. la legge; 3. la giurisprudenza pratica o, *il diritto dei giuristi*; importanza della giurisprudenza degli arresti, come fonte di Novelle, e il modo di farne uso.

c) *Fonti delle leggi* - Quanto ai principii fondamentali le stesse fonti del diritto, tranne la legge; e quanto a quei principii in particolare i quali, rispondono a bisogni comuni e naturali degli uomini; la *coscienza popolare*, tradotta nella consuetudine. Esposizione delle principali dottrine emesse nei tempi moderni circa la consuetudine, ed analisi di questa nel duplice suo aspetto di fonte delle leggi e di surrogato alle leggi.

II. *Metodi e sussidii onde valersi delle fonti del diritto civile.*

a) Diversità di metodo per l'uso delle fonti del diritto positivo, e per l'uso delle fonti naturali del diritto b) Metodi per lo studio del diritto non positivo. Distinzioni di metodo: filosofico a priori; sperimentali; comparativo; storico. Caratteri di ciascuno di essi. c) Utilità di ciascuno dei suddetti metodi, ed imperfezioni che ne accompagnano l'uso esclusivo. Particolare riguardo 1. al metodo filosofico a priori, tessendo la storia dell'antica scuola del *diritto naturale* e del moderno razionalismo; 2. alla moderna scuola storico giuridica della Germania tessendone parimenti la storia da Hegel fino a noi, ed avendo riguardo anche alle applicazioni della medesima al diritto pubblico, ed alle condizioni politiche Stati. d) Superiori del metodo sperimentale, adottato come guida principale, e utilità al medesimo di altri metodi. Determinazione dei limiti e del modo di questa combinazione. e) Metodo per l'uso delle fonti del diritto positivo. Interpretazione delle leggi. Teorica della interpretazione delle leggi.

III. *Dei sussidii all'uso delle fonti del diritto.*

Attenzioni della filosofia del diritto civile colla logica colla morale, colla etnografia, colla storia, colla politica, coll'economia politica, colla statistica. Proposta di una statistica giuridica al servizio della giurisprudenza e della scienza della legislazione.

Ad D. Principii fondamentali di tutti i principali temi del diritto civile e di un codice civile

a) Questa è la parte più essenziale della filosofia del diritto civile. Propositi e regole da osservarsi nella medesima in conformità a tutte le dottrine superiormente sviluppate. b) Richiamo alla divisione del diritto civile fatta qui sopra (ad A., num. 2), e conseguente divisione di questa parte in quattro sezioni:

Sezione 1^a degli elementi giuridici

- “ 2^a delle relazioni giuridiche immediate fra le persone
- “ 3^a delle relazioni giuridiche fra le persone e le cose
- “ 4^a delle relazioni giuridiche mediate fra le persone o delle obbligazioni
- “ 5^a delle successioni nei diritti sia fra i vivi, che a causa di morte.

Sezione 1^a - Degli elementi giuridici.

a) *Delle persone.* 1. Delle persone naturali. Cominciamento della personalità naturale - Fine della personalità naturale. - In particolare della priorità della morte, e delle dichiarazioni di morte. - Della capacità giuridica delle persone naturali. - Modificazioni della capacità giuridica per differenza di religione, per diminuzione di onore, per sesso, per età, per istato di salute. - Condizione politica delle persone. Cittadinanza. Differenza di ceto. 2. Delle persone giuridiche. Delle corporazioni. Delle pie fondazioni.

b) *Delle cose.* 1. Idea di cosa in senso giuridico. Qualità materiali delle cose. Cose corporee e cose incorporee; cose presenti e cose future. Valore. Danaro. Patrimonio. 3. Qualità giuridica delle cose. Mobilità ed immobilità. Consumibilità. Cose individuali: Specie. Fungibilità. Divisibilità. 4. Relazioni delle cose con altre cose e con le loro parti. Idea di tutto e di parte. Cose principali e cose accessorie. Pertinenza. Frutti.

c) *Dei diritti.* 1. Classificazione dei diritti secondo le persone cui appartengono. 2. Classificazione dei diritti secondo il loro oggetto. Diritti sulla persona propria; diritto sulle cose; diritti ad atti o diritti corrispondenti ad obbligazioni. 3. Genesi dei diritti: genesi dei diritti per fatto d'uomini. Del soggetto. Della volontà. Della dichiarazione. - Genesi dei diritti per disposizione della legge, esempi. - Genesi dei diritti per decorso del tempo. Teorica del calcolo giuridico del tempo. Teorica dell'usucapione. 4. Esercizio, concorrenza, collisione dei diritti. Principii fondamentali relativi. 5. Cessazione ed estinzione dei diritti. Suoi modi, altri speciali a singoli diritti, altri generali a tutti i diritti, come la donazione, la rinuncia e la prescrizione. - Teorica della donazione sia in genere che nelle varie sue specie. - Teorica della rinuncia. - Sviluppo storico della teorica della prescrizione, e principii fondamentali della medesima.

Sezione 2^a Delle relazioni giuridiche immediate fra le persone.

a) *distinzione di queste relazioni in quelle che hanno un'origine, ed uno scopo morale ed in quelle che hanno uno scopo ed un'origine umana e materiale.* b) *Enumerazione delle une e delle altre: Rapporti fra i genitori, ed i figli, matrimonio, tutela, cura, rappresentanza e mandato.*

c) *Dei rapporti fra genitori e figli.* Principii filosofici intorno all'origine al carattere, ed alle attinenze religiose, morali, civili dei diritti dei genitori sui figli. - Distinzione di questi diritti in quelli che riguardano la persona dei figli immediatamente e in quelli che riguardano i loro beni. Partecipazione di ognuno dei coniugi, della legge e del giudice a questi diritti. Della patria potestà. Sua storia nel diritto romano e moderno. - Principii fondamentali intorno ai diversi suoi modi d'origine: per nascita, per legittimazione, per adozione. - Perdita della patria potestà. - Efficacia della medesima sui beni dei figli. d) *Del matrimonio.* 1. Origine del matrimonio, e coor-

dinazione del medesimo agli scopi fisici, morali, e sociali dell'umanità. 2. In quanto il matrimonio sia un ente giuridico, e debba essere regolato dalle leggi dello Stato. 3. Concetto giuridico del matrimonio. In quanto il medesimo possa dirsi contratto. 4. Quale diritto debba regolare il matrimonio. Oggetto della controversia fra i canonisti, e i civilisti circa la legislazione del matrimonio. Storia della medesima. Recenti tentativi fatti per comporla. Leggi inglesi, francesi, austriache, prussiane, sarde. Progetti circa il matrimonio civile nel Regno di Sardegna; loro difetti, nuove proposte. 5. Principii fondamentali del diritto matrimoniale circa: la capacità di contrarlo, gli sponsali, gli impedimenti, le cause di nullità, la separazione, lo scioglimento, il divorzio. 6. Condizione giuridica delle mogli studiata nella storia e nelle convenienze del nostro secolo. e) *Della tutela*. Origine della tutela. Suo carattere giuridico. Sua storia. Principii fondamentali che la reggono, sia in riguardo alle attribuzioni dei tutori, che in riguardo alle obbligazioni dei medesimi inverso i pupilli. Dei Consigli di famiglia. Loro concetto. Loro storia. Stato dei medesimi nella legislazione sarda, e in altre legislazioni moderne. Giudizio sul loro merito teorico e pratico. f) *Della cura*. Sue origini. Suo carattere, e sue differenze intrinseche dalla tutela. Principii fondamentali della cura, sia riguardo alle attribuzioni del curatore sia riguardo ai suoi obblighi verso il curatolato. g) *Della rappresentanza e del mandato*. 1. Specie della rappresentanza secondo le sue fonti: legale, convenzionale, giudiziale; secondo i suoi oggetti: generale, speciale. 2. Del mandato. Suo concetto. Sue leggi, e suoi effetti si nei rapporti fra il rappresentato e il rappresentante, si fra l'uno e lo altro di costoro e di terzi.

Sezione 3^a Delle relazioni giuridiche fra le persone e le cose.

a) *Principii fondamentali*. 1. Enumerazione dei diritti reali: possesso, proprietà, superficie, enfiteusi, locazione ereditaria, censo perpetuo, servitù, pegno, ipoteca. Necessità di non confondere l'eredità coi diritti reali e di trattarne a parte sotto la rubrica successione nei diritti. 2. Acquisto e perdita dei diritti reali. Teorica della tradizione. Teorica del modo e del titolo, considerata si nella storia, che in relazione alle obiezioni che le si fanno dai giuristi moderni. 3. Differenze che ingenera nei diritti reali la diversità delle cose, secondo che siano mobili o immobili. 4. Teorica della pubblicità dei diritti reali su cose immobili. Libri censuari ipotecari, tavolari, studi fatti e sul modo di attuare la pubblicità dei diritti reali su cose immobili nel nostro Regno. b) *Del possesso*. 1. Storia delle dottrine intorno al possesso, ed esposizione della dottrina di Savigny. 2. In quanto il possesso possa dirsi diritto. Triplice aspetto del possesso: come apparenza esteriore e forma comune degli altri diritti reali; come fonte di particolari effetti giuridici, dati certi requisiti e circostanza; come momento processuale. 3. Principii fondamentali intorno al possesso. Specie del possesso. Acquisto e perdita del possesso. Effetto del possesso. Azioni possessorie. 4. Del quasi-possesso. Sua nozione. Sua applicazione e sui effetti. c) *Della proprietà*. 1. Principii filosofici intorno al diritto di proprietà. Confutazione di false dottrine. Storia della proprietà. 2. Nozione della proprietà. Suo contenuto. Sue limitazioni. 3. Forme della proprietà. Dominio eminente. Dominio diretto. Dominio indiretto. Dominio utile. 4. Acquisto della proprietà. Acquisto derivativo ed acquisto originario. Modi dell'acquisto derivativo. Tradizione; acquisto dei frutti, aggiudicazione; caduta in commesso. Modi dell'acquisto originario: presa di possesso, usucapione, ordinaria e straordinaria, congiunzione, accessione, acquisto dei prodotti. 5. Cessazione della proprietà per cause di pubblica utilità. Spropriazione forzata. Suoi fondamenti, e suoi effetti giuridici. Guarentigie. 6. Dei beni vacanti e dei diritti sui medesimi. Tutela della proprietà. Azioni di proprietà: rivendicazione, azione negatoria, pubblicana. Appendice. Della proprietà intellettuale, ossia letteraria e artistica. d) *Della superficie e dell'enfiteusi*. 1. Nozione della superficie. Storia. Principii fondamentali. 2. Nozione dell'enfiteusi. Storia. Stato attuale delle legislazioni europee circa l'enfiteusi. Leggi Piemontesi. Principii fondamentali intorno all'enfiteusi. e) *Della locazione ereditaria*. Suo concetto. Sua storia. Principii fondamentali. f) *Del censo perpetuo*. Sua nozione. Sua storia nel diritto canonico e nel diritto civile. Principii fondamentali. g) *Della servitù*. 1. Concetto generale di servitù. Distinzione delle servitù di diritto privato, e delle servitù di diritto pubblico, cioè imposte dalla legge in vista dell'utilità generale. 2. Distinzione delle servitù di diritto privato in personali e reali, ed enumerazione delle une e delle altre. 3. Principii fondamentali intorno alla servitù d'uso. 4. Principii fondamentali intorno alla servitù d'usufrutto. Sue differenze dalla servitù di uso. Del quasi usufrutto. 5. Di alcune altre servitù personali nel diritto romano. 6. Suddivisione delle servitù reali in servitù rustiche ed urbane. Enumerazione delle principali fra le une e le altre, e nozione di ciascuna. 7. Genesi delle servitù di diritto privato. 8. Estinzione delle medesime. 9. Azioni a cui le medesime danno luogo, sia per farle valere contro l'altrui diritto di proprietà, sia per tenerne esente la cosa propria. 10. Delle servitù di diritto pubblico. Esempi: strade vicinali, esigenze di pubblico ornato, acquedotto coattivo, servitù relative alla bonificazione dei terreni ed al drenaggio. Via esclusivamente amministrativa di farle valere, quando col semplice amministrativo, quando col contenzioso amministrativo. h) *Del*

pegno e della ipoteca. 1. Nozione del pegno in genere. 2. Delle due specie di pegno, il pegno propriamente detto, ed ipoteca. Differenze giuridiche fra le medesime. 3. Storia del pegno e dell'ipoteca presso i Romani e presso i popoli moderni. 4. Principii fondamentali circa il pegno di cosa mobile, sia riguardo alla sua origine che riguardo ai suoi effetti. 5. Attinenze del diritto ipotecario colle economia politica e del regime delle ipoteche con la sistemazione del credito fondiario. Dei due principii: della pubblicità e della specialità delle ipoteche considerate in sé, e nell'efficacia loro sugli antichi principii del diritto ipotecario. 6. Stato attuale del diritto ipotecario in Europa e nel nostro Regno in particolare, e bisogni ch'esso presenta in quest'ultimo. 7. Principii fondamentali del diritto ipotecario, sia riguardo alla costituzione, che riguardo alla conservazione, agli effetti ed alla estinzione delle ipoteche. 8. Dei privilegi. Loro nozione, loro attuale convenienza pratica delle azioni nascenti dal diritto di pegno e di ipoteca o cui questi diritti danno luogo.

Sezione 4^a Delle relazioni giuridiche mediate fra le persone, o delle obbligazioni.

a) *Carattere generale delle relazioni giuridiche fra persone, aventi per oggetto cose, o diritti alle medesime. Diversa denominazione delle medesime nelle diverse legislazioni e dottrine.* b) *Concetto della obbligazione in generale.* 1. Oggetto. Requisiti. Diversità: determinazione ed indeterminazione; divisibilità, ed indivisibilità; congiunzione di parecchie prestazioni. Valore od interesse (lat.). Interessi. 2. Soggetto. Posizione dei soggetti delle obbligazioni, secondo che queste sono unilaterali o bilaterali. Pluralità di creditori. Pluralità di debitori. Obbligazione correlative. *Solidarietà.* 3. Tutela delle obbligazioni, o delle azioni. Varietà delle azioni. Delle obbligazioni senza azione. c) *Rapporto dell'idea di obbligazione con quella di credito.* Influenza del concetto economico di credito sulle idee di istituzioni giuridiche nei tempi moderni. Applicazioni al diritto cambiario, alle obbligazioni delle banche, alle obbligazioni assicurate con ipoteca. d) *Esecuzioni delle obbligazioni.* 1. Adempimento. Oggetto. Tempo. Modificazioni e sospensioni. Insolvenza dei debitori; Principii fondamentali intorno al concorso dei creditori al valore giuridico di questo fatto, e alle sue giuridiche conseguenze. e) *Fonti delle obbligazioni.* 1. Molteplicità delle medesime: classi principali delle obbligazioni secondo la loro sorgente: obbligazioni nascenti da fatti, ed obbligazioni nascenti da contratti ossia obbligazioni unilaterali e bilaterali; obbligazioni nascenti da atti illeciti; obbligazioni nascenti da particolari condizioni delle persone; obbligazioni nascenti dal pericolo di danni futuri. f) *Delle obbligazioni unilaterali:* 1. Loro essenza. Loro sviluppo nel diritto romano. Esempi: 1. Principii fondamentali relativi ad ognuno di essi. g) *Dei contratti.* 1. Nozione generica dei contratti. Loro forma. Loro perfezione. Loro contenuto. Esame della distinzione romana di patti, contratti, e quasi contratti. 2. Efficacia dei contratti in faccia ai terzi. 3. Classificazione dei contratti secondo le persone fra cui intervengono: in contratti di diritto civile in comune, e contratti di diritto civile speciale e suddivisione di questi ultimi, secondo che si abbia di mira una condizione particolare; in cui si trovano le persone, od una particolare qualità sociale delle medesime. Secondo il modo di esecuzione, in consensuali, e reali. Secondo il loro effetto, in contratti che trasmettono puramente diritti, ed in contratti che fondano relazioni giuridiche più o meno durevoli. Secondo la loro importanza in contratti principali ed accessori. Secondo il loro scopo, che sia di un lucro preveduto, o di un lucro sperato, in contratti comuni, e contratti di sorte. Enumerazione dei principali contratti compresi in ciascuna classe. 4. Teorica della permuta. 5. Teorica del contratto di compra-vendita. 6. Teorica della locazione. Conduzione di cose ed opere. Dottrina degli appalti. 7. Teorica del contratto di società. Applicazione alla società di mutuo soccorso contro i danni naturali. 8. Teorica del contratto di mutuo. Del mutuo feneratizio in particolare, e delle leggi sull'usura, considerate nella storia, e nelle legislazioni moderne e in quella del Piemonte in particolare. 9. Teorica del comodato. 10. Teorica del deposito. 11. Dei patti nuziali. Enumerazione dei patti nuziali nel diritto romano e nel diritto germanico. Principii fondamentali intorno alla donazione per causa di nozze, alla dote, alla controdote, alla comunione dei beni, al divorzio, alla morganatica, alla widerlage. Questione circa la preferibilità del regime dotale o di quello della comunione dei beni, così in astratto, come nel nostro Regno in particolare. 12. Dei contratti di sorte. Loro concetto generale. Enumerazione. Principii fondamentali intorno al giuoco, alla scommessa, alla lotteria, al vitalizio. 13. Dei contratti mercantili. Carattere generale di questi contratti. Enumerazione principii fondamentali intorno al contratto di società mercantile, al contratto di cambio, ai contratti differenziali, al contratto di assicurazione, al contratto di nolo, al contratto di Cambio Marittimo. Modificazioni che subiscono i principii generali del diritto civile intorno ai contratti, applicandosi ai commercianti. h) *Delle obbligazioni nascenti da atti illeciti.* 1. Fondamento dell'obbligo di risarcimento. 2. Distinzione degli atti illeciti producenti obbligo di risarcimento, in dolosi e colposi, e concetto degli uni e degli altri. 3. Limiti dell'obbligo di risarcimento sia nel caso di danneggiamenti dolosi sia nel caso di danneggiamenti colposi. 4. Limiti fra l'azione civile e penale per causa di danno

recato. I) Obbligazioni nascenti dalle condizioni delle persone. 1. Carattere comune di queste obbligazioni. 2. Enumerazione. 3. Principii fondamentali circa la proprietà, il possesso, l'arricchimento, la parentela considerati come sorgenti di obbligazioni. II) Obbligazioni nascenti da pericolo di future lesioni. 1. Carattere e limiti generali di queste obbligazioni: 2. Fonti varie delle medesime. Accordo delle parti. Legge. decreto del giudice. 3. Enumerazione. Contratto di pegno. Fidejussione, diritto di ritrazione, pegno legale prenotazione. 4. Principii fondamentali intorno alla fidejussione, così nel diritto civile comune, come nel diritto mercantile e cambiario. 5. Principii fondamentali intorno alla prenotazione ed al suo metodo teorico e pratico III) Modificazione ed estinzione delle obbligazioni. 1. Differenze fra modificazione ed estinzione. 2. Diverse cause di modificazione: la convenzione, la lesione, la mora, il caso. 3. Principii fondamentali relativi. 4. Concetto dell'estinzione delle obbligazioni. 5. Diversi suoi modi: il pagamento, la compensazione, la novazione, la cosa giudicata, la transazione, il compromesso, la remissione, il consenso contrario, la condizione e il tempo, la morte e la confusione, la perdita del diritto, l'impossibilità della prestazione; l'estinzione dell'obbligazione principale. 6. Principii fondamentali intorno ad ognuno di questi modi ed in ispecie al pagamento, alla compensazione, alla novazione, alla transazione e alla confusione.

Sezione 5^a Delle successioni.

a) *Concetto della successione dei diritti in generale.* b) *Distinzione delle successioni in successioni tra vivi e successioni a causa di morte; in successioni implicite e successioni esplicite; in successioni singolari e successioni universali. Enumerazione.* c) *Della cessione. Teorica della cessione con speciale riguardo alle cessioni mercantili mediante giro cambiario, e mediante negoziazioni di pubblici effetti.* d) *Delle successioni a causa di morte.* 1. Distinzione delle medesime in universali e particolari. Rapporti tra le une e le altre, così nel diritto romano come nel moderno. 2. Principii filosofici intorno al regime ereditario, così in riguardo alla successione testamentaria come in riguardo alla successione testamentaria ed alla successione necessaria od alla legittima. 3. Della capacità di avere eredi; e della capacità di acquistare diritti ereditari, e degli ostacoli si giuridici che politici alle medesime. Della indennità in particolare. 4. Principii teorico-giuridici intorno all'indole, al tempo, al modo, ed agli effetti della trasmissione dei diritti mediante successione testamentaria, od intestata, così agli eredi come ai legatari. 5. Concetto giuridico della massa ereditaria, e suoi effetti giuridici sia in confronto dell'erede e dei coeredi che in confronto di terzi. In particolare del diritto di accrescimento. 6. Principii fondamentali intorno alle sostituzioni testamentarie semplici e fedecommissarie, così nel diritto romano come nel diritto moderno. 7. Principii fondamentali intorno ai testamenti e codicilli, sia riguardo alla loro forma che riguardo ai vari loro oggetti, e dal modo di loro effettuazione, nel diritto romano e nel diritto moderno, e particolarmente in quello del nostro Regno. 8. Principii fondamentali intorno alla successione legittima ed alla porzione legittima, con riguardo alle questioni politiche ed economiche che vi si riferiscono, ed agli esempi del diritto romano, e delle legislazioni moderne. 9. Teorica dei legati. Concetto del legato. Suoi rapporti con la nomina degli eredi sia nel diritto romano che nelle legislazioni moderne. Suoi rapporti con la donazione a causa di morte. 10. Delle azioni dirette al conseguimento dei diritti di successioni, sia come erede, che come legatario, o come sostituto. 11. Delle successioni eccezionali. Origini loro e fondamento di divisioni. Principii fondamentali intorno ai fedecommissi di famiglia ed alle varie loro specie. Principii fondamentali intorno alla successione feudale. Milano, li 30 Marzo 1860.

Documento 4

Archivio Centrale dello Stato, Ministero Istruzione Pubblica, *Personale (1860-1880)*, busta 910, fasc. C.F. Gabba.

Sulla pagina del verbale si legge la seguente annotazione: «Si restituisce il programma alla sez. I div. I».

Il Consiglio superiore di Pubblica istruzione,

in adunanza del 24 aprile, vista la nota del Ministero 13 aprile 1860 Div. 1 Sez. 1 Pos. 33 colla quale gli fu trasmesso un programma per un corso di Diritto Civile teorico-pratico che il Signor Dottor Carlo Gabba si propone di dare presso l'Università di Torino nella qualità di libero insegnante; ignorando i titoli del D.re Gabba al detto libero insegnamento e se e come ci sia stato autorizzato; ritenuto che egli abbia ottenuto la necessaria autorizzazione; quanto al programma: considerato che manca della parte pratica dell'insegnamento; che le ragioni addotte dal D.re Gabba per esimersi dal presentare questa parte del programma del suo

insegnamento non sono ammissibili, perché, se in un programma non è possibile o meglio non è consentaneo alla di lui indole di accennare a tutte le osservazioni speciali che siano per farsi dall'insegnante, non scorgesi come non si possa accennare in modo almen generale e per sommi capi alle materie che formar debbano l'oggetto dell'insegnamento relativo alle disposizioni positive della legislazione dello Stato; che l'essere le dottrine relative a tale insegnamento determinate dall'elemento positivo ed invariabile delle leggi anziché rendere difficile, agevolano il compito di chi deve compilare il programma; infine che la contraria opinione del D.re Gabba incontra un insormontabile ostacolo nella precisa disposizione della legge 13 Novembre 1859; ha approvato il programma presentato per la parte dell'insegnamento teorica ed ha deliberato che s'inviti il sig. Dottore Gabba a presentare il programma relativo alla parte pratica prima che egli dia principio a tale parte del corso.
Per estratto conforme.
Torino 18 maggio 1860

Documento 5

Archivio Centrale dello Stato, Ministero Istruzione Pubblica, *Personale (1860-1880)*, busta 910, fasc. *C.F. Gabba*.

Nell'intestazione: «Regio Ministero. Div. I Sez. I». in alto a destra, «6973/26 maggio 1860».

Il sottoscritto ha ricevuto la decisione 19 corrente n. 4216 di questo R. Ministero, Div. ne 1.a Sez.1.a in relazione alla domanda da lui presentata onde essere abilitato al libero insegnamento del diritto civile teorico e pratico nella R. Università di Torino. Nel mentre egli gode di una parte della approvazione impartita da questo R. Ministero e prima dal consiglio Superiore della pubblica istruzione al programma da lui presentato della parte teorica di quell'insegnamento, egli trova fondata dall'altra la sospensione che il R. Ministero trovò di dare alla definitiva abilitazione, fino a quando anche il programma della parte pratica sia stato presentato ed approvato. Siccome però tale sospensione non fu decretata che in vista dell'espresso tenore della presentata domanda, riferentesi ad ambedue le specie di insegnamento, così il sottoscritto crede di poter sottrarsi alle condizioni imposte alla definitiva abilitazione, restringendo quella domanda all'insegnamento che si propone di dare, per modo che la parziale approvazione, già dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, e da questo R. Ministero accordata gli possa bastare. Egli viene ora pertanto ad implorare che questo Ministero lo abiliti non già all'insegnamento teorico e pratico del diritto civile, ma soltanto al teorico, il quale riceverebbe il nome di: *Corso di teoria del diritto civile*. Validi motivi sembrano al petente giustificare una simile modificazione dell'originaria sua domanda. Invero la teoria del diritto civile fornisce già da se sola vasti e numerosi argomenti di trattazione, e tali che appena si potranno restringere in un corso di un anno; inoltre poiché il Codice Albertino sta per subire in seno alla Commissione legislativa importanti modificazioni, e sarà già posto in attività nello Stato allorquando il petente darà principio alle sue lezioni, sembra inopportuno l'abbozzare fin d'ora un programma dell'insegnamento pratico del medesimo, siccome quello che dalle accennate modificazioni non potrà non essere sconcertato, anche in punti essenziali. Voglia questo R. Ministero accogliere tali ragioni coll'usata sua benignità, considerare la petizione attuale come una nuova domanda, ed applicandovi quella parte delle decisioni già da esso, e dal Consiglio Superiore di Pubblica istruzione pronunciate che vi sono favorevoli, esaudirla, ed adempire così un ardente voto del sottoscritto.
Carlo Francesco Gabba, Dottore in legge.
Milano addì, 21 Maggio 1860.